

Novità del mese di GIUGNO 2010

RESPONSABILITA' DIRIGENTI e PREPOSTI – il concetto di delega

Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque secondo il tipo di **ORGANIZZAZIONE** nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione della stessa o dell'unità operativa in quanto esercita poteri decisionali e di spesa. Quindi non si parla più di solo Datore di Lavoro e di Impresa, ma anche di organizzazione e quindi il soggetto responsabile è anche chi effettivamente esercita un potere di direzione e controllo.

La normativa individua quindi due altre figure:

- **DIRIGENTE** cioè chi dotato di poteri gerarchici e funzionali adeguati, organizza l'attività vigilando su di essa
- **PREPOSTO** cioè chi sovrintende attività lavorativa garantendo l'attuazione delle direttive ricevute esercitando un potere di iniziativa e di controllo

Le caratteristiche sopra descritte possono essere di natura formale (deleghe) o sostanziale (in funzione della reale autonomia lavorativa) e quindi la responsabilità ricade anche e comunque su chi esercita di fatto un ruolo dirigenziale o di supervisione.

Entrambe le figure, sotto il controllo del Datore di Lavoro, assumono quindi un ruolo determinate nell'applicazione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Sotto il profilo della responsabilità, quanto alla rilevanza causale della condotta del lavoratore infortunato, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, per poter escludere la rilevanza causale della violazione delle disposizioni antinfortunistiche ad opera di Datore di Lavoro, Dirigente o Preposto, la condotta del dipendente deve poter essere definita "imprevedibile ed abnorme".

RESPONSABILITA'

Dirigente: è la persona che in ragione delle competenze professionali ed alla natura dell'incarico conferitogli (anche verbalmente) attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività e vigilando su di essa.

Preposto: è la persona che in ragione delle competenze professionali ed alla natura dell'incarico conferitogli (anche verbalmente) sovrintende alla attività lavorativa e quindi ha il compito di vigilare, verificare, richiedere l'osservanza delle misure adottate informando i lavoratori dei rischi presenti.

Nel caso di opposizione da parte del lavoratore di adeguarsi a quanto richiesto, deve informare il Dirigente e il Datore di Lavoro affinché questi assumano i provvedimenti del caso.

Per entrambe le posizioni è prevista adeguata formazione e informazione.

DELEGHE

Dirigenti e Preposti possono essere destinatari di delega scritta (con ricevuta ed accettazione) per un più puntuale trasferimento di una posizione "datoriale", ma l'assenza di delega non impedisce comunque il riconoscimento di responsabilità delle funzioni sopra esposte (art 18 e 19 T.U.)

L'eventuale delega deve risultare da atto scritto con data certa e deve avere un'adeguata pubblicità interna all'azienda.

La delega comunque non esclude la responsabilità del Datore di Lavoro dall'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

- o - o -

In sostanza una piena presa di responsabilità da parte di chiunque eserciti un ruolo direttivo e/o di supervisione che in pratica esclude solo le Aziende di ridottissime dimensioni.

Milano, 14 giugno 2010

Per ulteriori raggugli :

info@engservice.eu

info@medlav.net